



COMUNE DI CAMASTRA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

Ai Sig.ri Responsabili di Area

e, p.c.

Al Sig. Sindaco

Ai Sig.ri Assessori comunali

Al Commissario Straordinario con funzioni di Consiglio comunale

All'Organo di revisione contabile

LORO SEDI

Prot. n. ____/____ del 07.03.2024

OGGETTO: Direttiva discendente dall'Atto di orientamento dell'Osservatorio sulla Finanza e la contabilità degli enti locali ex art. 154, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 sulla "tracciabilità, perimetrazione e rendicontazione delle opere finanziate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)".

Si trasmette per quanto di competenza l'atto di orientamento emanato dall'Osservatorio sulla Finanza e la Contabilità Pubblica degli Enti Locali – Ministero dell'Interno al fine di avere un quadro completo sugli obblighi richiesti dalla vigente normativa in materia di tracciabilità, perimetrazione e rendicontazione delle opere finanziate dal PNRR per come sancita dall'art. 9 del D.L. n. 77/2021.

In particolare, l'articolo 9 del D.L. n. 77/2021 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza", al comma 4 così dispone "Le amministrazioni di cui al comma 1 assicurano la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una **apposita codificazione contabile** per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze. **Conservano tutti gli atti** e la relativa documentazione giustificativa **su supporti informatici adeguati** e li rendono disponibili per le attività di controllo e di audit".

Con la sopra citata norma, nel rispetto dei principi comunitari introdotti in Italia con il programma Next Generation EU, tutti i soggetti attuatori, comprese le amministrazioni locali, sono tenute all'osservanza di tali obblighi.

L'Osservatorio ha ritenuto opportuno formulare detto atto di orientamento sì da farlo dichiaratamente divenire **disciplina di riferimento per l'attività degli enti locali**, segnatamente per la tracciabilità e perimetrazione contabile delle spese di investimento da PNRR.

Rinviando ad un attenta lettura dell'atto di orientamento in questione da parte di tutti i soggetti in indirizzo e ciascuno per le rispettive competenze, si enunciano a grandi linee i contenuti e gli obblighi da osservare nelle diverse fasi della gestione delle opere/interventi finanziati dal PNRR.

SEDE : Corso Vittorio Veneto n. 126 – Tel. 0922/954011
PEC protocollo.comune.camastra@pec.it – Codice fiscale 82000950848

- 1- Nel rappresentare i vincoli delle risorse PNRR da investimenti, va individuata una sicura associabilità del Codice unico di progetto (CUP) con la misura PNRR, riportando altresì la denominazione del progetto, in modo da consentire una trasparente tracciabilità della spesa.
- 2- Va eseguito l'obbligo di **inserire i riferimenti al CUP ed al Codice identificativo di gara (CIG) in tutti gli atti amministrativi** a partire dagli atti di gara, nel contratto, nelle fatture di riferimento e negli atti di pagamento (mandato/bonifico ecc.) (vedasi *Faq 1* del MEF).
- 3- I soggetti attuatori, tra cui i Comuni, sono tenuti al rispetto dell'obbligo di perimetrare le risorse del PNRR con l'**accensione di appositi capitoli** (vedasi *Faq 3* del MEF).
- 4- Per gli enti territoriali in contabilità finanziaria, è prevista l'integrazione della descrizione di tali capitoli con l'indicazione della missione, componente, investimento e CUP (*cf.* paragrafo 10 del **Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR**, allegato alla **circolare del Mef n. 29/2022**).
- 5- **Gestione di cassa**: pur essendo le risorse del PNRR risorse vincolate per gli enti territoriali, soggette anche al vincolo di cassa, non prevedendo il d.lgs. n. 118/2011 una specifica modalità di gestione di tale vincolo, gli enti locali possono autoregolamentarsi, nel senso che per la cassa non è necessario stabilire un vincolo per ogni opera.
- 6- **PAGAMENTI**: viene suggerito, laddove possibile, di **indicare il CUP (e il CIG laddove previsto) anche** in un apposito campo della disposizione di pagamento (**mandato**), specificando la quota parte del pagamento riferita al progetto. Laddove ciò sia tecnicamente impossibile (come nel caso di emissione di mandati cumulativi) è necessario ricondurre la specifica spesa, in aggiunta all'idonea documentazione (atti, provvedimenti, relazioni, ecc.), con un'apposita attestazione firmata dal dirigente responsabile.
- 7- **Tutte le attività** di gestione, rendicontazione, controllo e monitoraggio legate alle iniziative del PNRR **sono svolte attraverso la piattaforma ReGiS**, in coerenza con quanto previsto dall'art. 1, comma 1043, della legge n. 178/2020. Tale sistema, com'è noto, è volto a garantire il continuo e tempestivo presidio dell'avanzamento finanziario, procedurale e fisico degli interventi selezionati e finanziati dal PNRR, consentendo la puntuale e costante verifica della loro capacità di conseguimento delle *milestone* e dei *target* (UE e nazionali) e delle misure ad essi associati.
- 8- **SEMPLIFICAZIONI CONTABILI** per gli enti territoriali DIRETTE A FAVORIRE L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI PNRR e PNC (VEDASI *Faq 48* del MEF):
 - a) **ACCERTAMENTO DELLE RISORSE**:

"Gli enti possono accertare le risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti"(art. 15, comma 4, d.l. n. 77 del 2021). Gli enti locali possono, invero, procedere all'accertamento delle entrate (nel rispetto dei principi della competenza finanziaria potenziata) a seguito dei decreti ministeriali di assegnazione delle risorse, e poi procedere - a seguito del perfezionamento delle obbligazioni di spesa - alla registrazione degli impegni con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma.

Se i decreti prevedono l'**erogazione delle risorse sulla base della rendicontazione** - annuale o infrannuale - dei SAL, **le entrate sono accertate nell'esercizio di assegnazione** delle risorse con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma delle spese oggetto del finanziamento.
 - b) **I TRASFERIMENTI VERSATI IN ANTICIPO** (le **ANTICIPAZIONI** – vedasi **DM 11 ottobre 2021**) - **CONTABILIZZAZIONE**:

I trasferimenti versati in anticipo sono accertati con imputazione all'esercizio in cui è previsto l'effettivo incasso e, per la copertura delle spese imputate agli esercizi successivi, è attivato il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV).

I soggetti attuatori contabilizzano le anticipazioni rese disponibili dal Servizio del PNRR come **trasferimenti di risorse** del PNRR.

Per gli enti territoriali **le anticipazioni sono trasferimenti di risorse** per la realizzazione tempestiva degli interventi PNRR erogati anticipatamente rispetto alle scadenze previste dalle assegnazioni formali, da contabilizzare come trasferimenti (si badi bene: **non sono anticipazioni di liquidità!**). Se l'ente riceve anticipazioni di risorse già accertate sulla base delle assegnazioni

con imputazione ad esercizi successivi, deve reimputare l'accertamento già registrato all'esercizio in cui riceve l'anticipo.

Appare chiaro come tutte queste norme siano finalizzate a consentire l'accertamento tempestivo dei finanziamenti del PNRR e PNC, necessario per l'avvio della procedura di spesa, fin dall'emanazione dei decreti di assegnazione delle risorse.

c) APPLICAZIONE DELL'AVANZO VINCOLATO: nelle more del perfezionamento delle obbligazioni di spesa (ovverosia, della stipula dei contratti post affidamento delle commesse pubbliche di cui trattasi), a fine esercizio (sempre, per l'appunto, che non ci sia ancora stato detto perfezionamento), le risorse accertate confluiscono nel risultato di amministrazione (a titolo di avanzo vincolato) e, trattandosi di risorse vincolate, possono essere applicate al bilancio di previsione del triennio successivo.

L'utilizzo di tali risorse è consentito anche agli enti in disavanzo in deroga ai limiti previsti dall'art. 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 15, comma 3, d.l. n. 77 del 2021).

d) VARIAZIONI DI BILANCIO: Trattandosi di entrate vincolate, per le risorse del PNRR e del PNC, **gli enti possono variare il bilancio fino al 31 dicembre** per iscrivere nuove o maggiori entrate, **stanziare i correlati programmi di spesa e procedere con l'accertamento delle relative entrate** (art. 175, comma 3, lettera a, del d.lgs. n. 267 del 2000 e art. 51, comma 6, lettera a, del d.lgs. n. 118 del 2011).

Si pone in evidenza infine che **dal 2021 al 2026, gli enti locali possono variare il bilancio anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria** per iscrivere in bilancio i finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti (art. 15, comma 4-bis, d.l. n. 77 del 2021).

Per quanto sopra brevemente esposto, si invitano i destinatari della presente a conformare gli atti di competenza agli obblighi finalizzati a tracciare, perimetrare e rendicontare le opere finanziate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Si raccomanda la massima attenzione ed un continuo proficuo raccordo tra i soggetti in indirizzo.

La presente dovrà essere pubblicata in Amministrazione Trasparente – sottosezione Disposizioni Generali – Atti Generali.

Camagra, lì 06.03.2024



Il Segretario Generale reggente
dott. Giuseppe Vinciguerra